



Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18.

VERBALE N.11/2018

Seduta del 26 novembre 2018

Si riuniscono, alle ore **10.30** nella Sala Consiglio sita presso la sede dell'ADISU Puglia, in Via G. Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri:

P = Presente

A = Assente

AG = Assente giustificato

		P	A	AG
1	Cataldo Alessandro Presidente	X		
2	Baiano Antonietta	X		
3	Binetti Mario	X		
4	Boffetti Luca Maria	X		
5	Cataldo Marco	X		
6	Cinquepalmi Antonia		X	
7	Del Vecchio Renna Maria Erika	X		
8	Durante Patrizia	X		
9	Fiorentino Vincenzo	X		
10	Forte Maria			X
11	Francavilla Clemente	X		
12	Fumarola Giovanni	X		
13	Gagliani Torquato Federico	X		

14	Giganti Anna Maria Teresa	X		
15	Gioffredi Giuseppe			X
16	Hakim Miriam	X		
17	Loverro Ivan		X	
18	Montagnani Monica	X		
19	Pasculli Giuseppe	X		
20	Russo Angeloantonio			X
21	Serafino Eleonora	X		
22	Zezza Claudia	X		

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, il quale delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente dell'Agenzia, in conformità a quanto statuito all'art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU Puglia.

E' presente alla seduta il dott. Giantommaseo Zacheo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, alle ore 10.30, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione del verbale della seduta del 29 ottobre 2018.
- 1. Approvazione della bozza provvisoria dell'atto di costituzione, a titolo oneroso, del diritto di usufrutto di alcuni immobili dell'Università degli studi di Bari a favore dell'ADISU Puglia.
- 2. Recepimento ed estensione ai dipendenti dell'ADISU Puglia delle determinazioni assunte dalla Regione Puglia in ordine ai tempi brevi per l'erogazione della quota di miglior favore - Indennità premio di fine servizio (IPS) ex art. 2, L.R. n. 22/1983.
- Varie ed eventuali.

Comunicazioni del Presidente.

- **Richiesta deroga art. 8, comma 2, "Bando Benefici e Servizi, a.a. 2018/2019".**

Il Presidente comunica che con nota del 7 novembre 2018 la consigliera Serafino ha presentato la seguente richiesta: la deroga all'art. 8, comma 2 del "Bando Benefici e Servizi, a.a. 2018/2019", che recita: "*Gli studenti considerati "Fuori Sede" idonei alla borsa di studio e non assegnatari di posto alloggio in una Residenza dell'ADISU Puglia, per confermare tale*

tipologia devono presentare, entro il 30 novembre 2018, copia di un contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore a 10 mesi nell'a.a. 2018/2019", per quanto concerne l'obbligo di presentare all'Agenzia un contratto di locazione a titolo oneroso della durata non inferiore a dieci mesi nell'a.a. 2018/2019. Tanto al fine di consentire agli studenti iscritti all'Università del Salento, risultati idonei non assegnatari di posto alloggio di mantenere lo status di "Fuori sede", pur presentando un contratto della durata pari a nove mesi.

La consigliera specifica che la ragione a fondamento dell'istanza risiede nella circostanza che gli studenti iscritti all'Università del Salento, idonei non assegnatari di posto alloggio, dopo la pubblicazione delle graduatorie sono stati invitati a non stipulare un contratto d'affitto, in attesa di conoscere l'esito della gara d'appalto per individuare nuovi posti alloggio in strutture private, perché nel caso in cui fossero stati richiamati per l'assegnazione del posto e avessero rinunciato per aver già stipulato un contratto d'affitto, avrebbero perso lo status di "Fuori sede". Tuttavia – prosegue la consigliera - la gara non ha portato all'individuazione di nuovi posti alloggio, pertanto, molti studenti rischiano di perdere lo status di "Fuori sede", poiché, attualmente, incontrano il rifiuto da parte dei proprietari degli alloggi di stipulare un contratto di locazione della durata di almeno 10 mesi.

- **11 dicembre 2018. Residenza "R. Dell'Andro", Bari.**

Il Presidente comunica che il prossimo 11 dicembre si terrà presso la residenza "Dell'Andro" una giornata dedicata alla ricognizione delle attività svolte e delle iniziative poste in essere dall'Agenzia nel corso dell'anno 2018, alla quale sono invitati i componenti del Consiglio di amministrazione, i rappresentanti degli studenti che alloggiano presso le residenze studentesche e tutto il personale dell'ADISU. In tale circostanza il Presidente scrivente e il Direttore generale coglieranno l'occasione per affrontare anche argomenti relativi alle attività da programmare per l'anno a venire e, in chiusura, per uno scambio di auguri natalizi con tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione.

- **Finanziamento 18 assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi.**

Il Presidente comunica che è imminente la pubblicazione della determinazione del Direttore generale di approvazione degli atti della commissione giudicatrice delle istanze pervenute a valere sul Bando per il finanziamento di diciotto assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi, con la quale sarà resa nota la graduatoria delle proposte progettuali finanziabili e di quelle non finanziabili.

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2018.

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 29 ottobre 2018, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza con l'astensione delle consigliere Giganti e Montagnani, assenti alla seduta dello scorso 29 ottobre.

Punto n. 1) Approvazione della bozza provvisoria dell'atto di costituzione, a titolo oneroso, del diritto di usufrutto di alcuni immobili dell'Università degli studi di Bari a favore dell'ADISU Puglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria formulata dal direttore generale, riferisce al Consiglio d'amministrazione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, furono trasferiti alla Regione Puglia, le funzioni, i beni ed il personale dell'Opera Universitaria di Bari, costituita ai sensi dell'art. 189, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, costituendo patrimonio della Regione stessa a disposizione della Adisu Puglia con vincolo di destinazione (ex art. 15, L. Regione Puglia 27 giugno 2007, n. 18).

Successivamente, prosegue il Presidente, ai sensi dell'art. 21, L. 2 dicembre 1991, n. 390, alla Regione Puglia è stato gratuitamente concesso l'uso dei beni immobili della Università degli studi di Bari "A. Moro" e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie, con assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni da parte della Regione che, per la migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, L. Regione Puglia 27 giugno 2007, n. 18, ha posto tali beni nella materiale disponibilità dell'Adisu Puglia, la quale ne è già pertanto nella materiale detenzione.

Gli immobili in questione, attualmente utilizzati dall'Adisu Puglia per l'espletamento dei propri fini istituzionali di proprietà della predetta Università sono i seguenti:

1. Via Petreria Daniele, 1 – Mensa Medicina
2. Via Giovanni Amendola, 165 - Porzione Collegio Mennea
3. Largo Angelo Fraccacreta - Porzione del Collegio Fraccacreta
4. Via Gaetano Salvemini, 2 – Collegio Diomede Fresca
5. Via Peucetia – Collegio Vincenzo Starace
6. Traversa privata Amendola – Porzione Collegio Mennea
7. Via Napoleone Colajanni, 22 – Collegio Benedetto Petrone.

Nel frattempo, la Regione Puglia con l'art. 11, L. R. 10 agosto 2018, n. 44, al fine di assicurare il diritto allo studio nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia amministrativa,

ha concesso all'Adisu Puglia un contributo straordinario finalizzato alla stipula di atti di costituzione del diritto di superficie/usufrutto dei beni immobili (residenze e mense universitarie) di proprietà dell'Università degli Studi di Bari.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla predetta legge regionale, è ora intenzione dell'Adisu Puglia acquistare dall'Università degli Studi di Bari "A. Moro" il diritto di usufrutto trentennale sugli immobili sopra descritti, in quanto destinati all'attuazione dei propri fini istituzionali e già a disposizione dell'Agenzia.

A tal proposito, il Presidente riferisce che il Direttore generale dell'Università degli Studi di Bari ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2018, avente ad oggetto: "*Concessione in usufrutto all'ADISU Puglia delle residenze universitarie*", che fissa, quale corrispettivo per la predetta costituzione di usufrutto per anni trenta, l'importo di 1,5 milioni a carico dell'usufruttuario.

Con lo stipulando atto l'Università degli Studi di Bari si impegna, inoltre, a "*non avere null'altro a pretendere in dipendenza della (...) costituzione di usufrutto*".

Avviandosi al termine della relazione, il Presidente propone, altresì, di modificare le modalità di pagamento previste nel testo della bozza, versando il corrispettivo convenuto entro novanta giorni dalla stipula dell'atto notarile.

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull'argomento, fornendo elementi di maggior dettaglio a suffragio della necessità di approvare la presente proposta di deliberazione. A tal proposito, egli specifica che i precedenti giurisprudenziali in materia tributaria non rivelano l'esistenza di qualsivoglia norma che possa esentare l'ADISU dal pagamento dell'IMU, tassa dovuta poichè le suindicate strutture non sono di proprietà dell'Agenzia. Con la sottoscrizione di una convenzione con l'Università di Bari, disciplinante la costituzione del diritto di usufrutto, a titolo oneroso, dei predetti immobili, l'ADISU, che già li utilizza per perseguire i propri fini istituzionali, non sarebbe più tenuta al pagamento dell'imposta in questione.

Il consigliere Binetti propone di inserire nel testo della presente proposta di deliberazione il riferimento alla valutazione della congruità della cifra pari a 1,5 milioni quale corrispettivo per la costituzione di usufrutto, già presente nel testo della bozza dell'atto di costituzione.

Il Presidente e il Direttore generale accolgono la richiesta del consigliere Binetti.

Al termine della discussione sull'argomento, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare il testo dell'atto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso da parte dell'Università degli Studi di Bari, a favore dell'ADISU Puglia per la durata di trenta anni, con la modifica della modalità di pagamento come specificato nelle premesse e con la seguente

integrazione (in grassetto) al sesto capoverso: *“A tal proposito, il Presidente riferisce che, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 1954 dell’8 novembre scorso, il Direttore generale dell’Università degli Studi di Bari ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2018, al punto n. 23, avente ad oggetto: «Concessione in usufrutto all’ADISU Puglia delle residenze universitarie», che fissa, quale corrispettivo per la predetta costituzione di usufrutto per anni trenta, l’importo di 1,5 milioni a carico dell’usufruttuario, la cui congruità è stata attestata dall’Agenzia del demanio ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1 ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011, n. III”.*

Punto n. 2) Recepimento ed estensione ai dipendenti dell’ADISU Puglia delle determinazioni assunte dalla Regione Puglia in ordine ai tempi brevi per l’erogazione della quota di miglior favore - Indennità premio di fine servizio (IPS) ex art. 2, L.R. n. 22/1983.

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dalla Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso e condivisa dal Direttore Generale, riferisce quanto segue.

Si rende necessario definire la questione che riguarda i tempi entro cui procedere al pagamento dell’indennità di fine servizio, limitatamente alla quota posta a carico dell’Ente datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 22/1983, normativa che viene applicata anche ai dipendenti dell’ADISU Puglia che abbiano cessato, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro.

È opportuno, in via preliminare, fare un breve *excursus* delle disposizioni di legge che disciplinano il trattamento di fine servizio e dei provvedimenti che ne sono conseguiti da parte della Regione Puglia, al fine di fare chiarezza sull’argomento in esame ed assumere, con cognizione di causa, la decisione più consona ai dipendenti dell’ADISU Puglia.

Va detto che l’Indennità Premio di Servizio (IPS) viene assicurata dall’INPS/INADEL, ex gestione INPDAP, a favore dei propri iscritti alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa. Detta indennità è commisurata ad 1/15 dell’80% della retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio, per quanti sono gli anni di servizio maturati, considerando anno intero la frazione di anno superiore a mesi sei.

La materia è disciplinata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 e s.m.i. e dall’art. 22 D.L. n. 359/1983 convertito con Legge n. 440/1987.

La Regione Puglia, come altre Regioni, con propria L.R. 13/12/1983 n. 22 assicura ai propri dipendenti un trattamento migliorativo, aggiuntivo rispetto al trattamento normalmente riconosciuto dalla già citata L. n. 152/1968 alla generalità dei dipendenti pubblici, determinando (all’art. 2) il trattamento di cui trattasi nella misura di 1/12 dell’80% della retribuzione annua lorda degli ultimi

dodici mesi di servizio, per quanti sono gli anni di servizio maturati, considerando anno intero la frazione di anno superiore a mesi sei.

L'Amministrazione Regionale, conseguentemente, porta a totale carico del proprio bilancio la quota premiale di miglior favore data dalla differenza tra la base di calcolo prevista all'art. 2 della L.R. n. 22/1983 e quella posta allo stesso fine dall'INPS per i dipendenti pubblici.

È il caso di evidenziare che la *ratio* sottesa alle diverse disposizioni contenute nella L.R. n. 22/1983, e nello specifico all'art. 2, era di assicurare ai dipendenti, in tempi brevi e immediatamente successivi alla cessazione dal servizio, un trattamento unico, comprensivo sia dell'Indennità Premio di Servizio (IPS) dovuta dall'Istituto Previdenziale che della quota di miglior favore posta a carico del bilancio regionale.

Con l'intervenuta L. n. 140/1997, art. 3, co. 2, contenente nuove disposizioni in materia di termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, la Regione Puglia, di conseguenza, con l'art. 30 della L. R. 22/12/2000, n. 28, ha abrogato l'art. 6 della L.R. n. 22/1983 per effetto del quale provvedeva a liquidare, per conto dell'ex INPDAP, l'indennità di fine servizio e a richiedere, successivamente, il rimborso.

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 30 della L.R. n. 28/2000, l'Amministrazione Regionale ha determinato e corrisposto a favore del personale cessato, esclusivamente, la quota di miglior favore prevista dall'art. 2 della già citata L.R. n. 22/83, portando a conguaglio l'importo di TFS corrisposto all'interessato direttamente dall'Istituto.

Nulla questio sulla applicazione della L. R. n. 22/83 ai dipendenti dell'ADISU Puglia; l'aspetto controverso portato all'esame di questo Consesso, riguarda, come innanzi evidenziato, esclusivamente i tempi entro cui l'ADISU Puglia deve procedere alla corresponsione in favore dei propri dipendenti della quota premiale di IPS, *ex* art. 2 della L. R. n. 22/1983, posta a carico del bilancio dell'Agenzia che, allo stato attuale, viene liquidata con la stessa dilazione dei termini di pagamento prescritti per il trattamento di fine servizio dell'INPS, quando invece la Regione Puglia, per i propri dipendenti, vi provvede entro 30 gg. dalla cessazione dal servizio.

Tenuto conto che:

- interventi normativi di carattere nazionale, in ordine al differimento dei pagamenti dei trattamenti di fine servizio rispetto alla effettiva data di cessazione (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011; D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011; Legge di stabilità n. 147/2013, art. 12, commi 484-485; Legge 11 dicembre 2016, n. 232) oggi, di fatto, impongono all'INPS gestione dipendenti pubblici, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione previsti dalla riforma Monti – Fornero L. n. 214/2011, art. 24 e s.m.i., il pagamento dell'Indennità Premio di Servizio (IPS) decorsi 24

mesi dalla cessazione, nei tre mesi successivi, per dimissioni volontarie, licenziamento, destituzione dall'impiego..., ovvero decorsi 12 mesi dalla cessazione dal servizio, nei 3 mesi immediatamente successivi, per raggiunti limiti di età o estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato..., senza contare, poi, la rateizzazione in più tranches prevista qualora l'importo lordo da corrispondere superi i cinquantamila euro;

- è, tuttavia, da ritenersi che i tempi di liquidazione specificamente stabiliti dalla legge nazionale per il procedimento di pagamento del TFS non possano intendersi estesi a quelli del procedimento per il pagamento della quota premiale prevista dalla L. R. n. 22/83, art. 2, stante la diversa natura delle prestazioni;
- la giurisprudenza in materia ha chiarito che l'erogazione di un trattamento supplementare di fine servizio attiene ad una prestazione che non ha natura previdenziale in senso stretto (carattere che hanno solo quelle prestazioni erogate da un ente, statutariamente preposto alla previdenza obbligatoria, nell'ambito di un rapporto che trova fonte esclusiva nella legge ed ha causa, soggetti e contenuti diversi dal rapporto di lavoro), ma è connotata da una stretta inerenza sostanziale al pregresso rapporto di pubblico impiego in quanto, pur avendo un contenuto genericamente previdenziale, è dovuta dallo stesso datore di lavoro non in forza di una legge, ma di un'obbligazione da quest'ultimo assunta autonomamente nell'ambito di una previdenza interna aziendale a carattere integrativo (e non sostitutivo) delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali (*Cassazione SS.UU. 6 febbraio 1997, n. 1135; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5834*).

Evidenziato che con specifico riferimento alle disposizioni previste dalla Regione Puglia agli artt. 1 e 2 della L. R. n. 22/1983, poi modificata dalla L. R. n. 28/2000, la *Corte di Cassazione Civile SS. UU., con sentenza 27/04/2004, n. 8020*, afferma che l'erogazione del trattamento supplementare di fine servizio non ha natura previdenziale in senso stretto, né assume funzione alternativa rispetto al trattamento previdenziale erogato dagli enti assicurativi, ma integra un emolumento di fine rapporto di lavoro, che trova in tale rapporto il proprio titolo immediato e diretto.

Preso atto:

- che, a seguito della nota prot. n. 765/AP del 31 luglio 2015 del Dipartimento Risorse Finanziarie, Personale, Organizzazione – Ufficio Trattamento Economico, Previdenza, Assistenza e Spesa del Personale, la Regione Puglia ha convenuto che “... dovrà ordinariamente procedersi, in occasione della cessazione dal servizio dei propri dipendenti, all'immediata liquidazione della quota premiale prevista dall'art. 2 della Legge n. 22/1983...” specificando che tanto ha valore “... per la generalità delle cessazioni del personale regionale,

prescindendo dal momento della effettiva corresponsione da parte dell'INPS del trattamento previdenziale a proprio carico e fermo restando, evidentemente il rispetto delle modalità di calcolo e di determinazione prescritte dalla stessa disposizione normativa regionale e da quella nazionale in materia fiscale”;

- che con successiva nota prot. n. 596 del 29/06/2015 dell'Ufficio competente è stato precisato che tale operazione sarà effettuata entro 30 gg. dalla cessazione del servizio;
- che a favore della liquidazione, in tempi brevi, di dette spettanze in favore dei dipendenti della Regione Puglia si è espressa con parere positivo, in data 11/04/2016, l'Avvocatura Regionale interpellata allo scopo;

Vista la L. R. 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell'Istruzione Universitaria e dell'Alta Formazione” che, in particolare, all'art. 18, co. 3, recita testualmente: *“Il personale dipendente degli EDISU transita nell'ADISU Puglia e mantiene lo stesso trattamento retributivo e previdenziale in godimento. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione”;*

Atteso che, alla luce di quanto innanzi puntualmente espresso, appare opportuno per l'ADISU Puglia recepire e fare proprie le determinazioni assunte dalla Regione Puglia in ordine alla liquidazione, in tempi brevi, entro 30 gg. dalla cessazione del servizio, della quota di miglior favore dell'Indennità Premio di Servizio (IPS) di cui all'art. 2 della L.R. n. 22/1983;

Che, qualora condiviso l'*iter* procedimentale adottato dalla Regione Puglia, si rende necessario autorizzare d'ora innanzi la corresponsione di siffatta quota del trattamento di fine servizio in favore dei dipendenti dell'ADISU Puglia secondo le stesse tempistiche applicate nei confronti dei dipendenti regionali;

Considerato che il provvedimento da adottare, avente carattere generale, è ispirato a criteri di imparzialità e parità di trattamento e mira, altresì, ad evitare eventuali contenziosi, già preannunciati da parte di alcuni dipendenti (intimazione di pagamento PEC del 25/10/2018);

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione.

Terminata la discussione, *non essendovi commenti e/o rilievi sull'argomento*, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera di recepire ed estendere ai dipendenti dell'ADISU Puglia le determinazioni assunte dalla Regione Puglia in favore dei propri dipendenti, in ordine alla liquidazione, in tempi brevi, entro 30 gg. dalla cessazione dal servizio, della quota di miglior favore dell'Indennità Premio di Servizio (IPS) di cui all'art. 2 della L.R. n. 22/1983, autorizzando, d'ora innanzi, la corresponsione di detta quota del trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti

dell'ADISU Puglia, secondo le modalità ed entro lo stesso termine in cui vi provvede la Regione Puglia nei confronti dei propri dipendenti.

Esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 12.30, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario del Consiglio

F.to Dott. Gavino Nuzzo

Il Presidente

F.to Dott. Alessandro Cataldo